PERCUDANI & PARTNERS

SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 07.01.2020

A tutti i clienti esterni

Circolare 02/2020
A cura dello Studio Associato Percudani

Oggetto: Detrazione Iva fatture elettroniche a cavallo d'anno.

Con la presente siamo a ricordarVi che, come già evidenziato in precedente circolare, l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998 così come modificato dal D.L. 119/2018, **prevede che il contribuente, entro il giorno 16 di ciascun mese, determini la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese** ai sensi dell'articolo 19 D.P.R. 633/1972.

Entro il medesimo termine può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti pertanto:

- sorge nel momento in cui l'Iva diviene esigibile (alla data di effettuazione dell'operazione);
- è subordinato alla sussistenza obbligatoria e contemporanea di due requisiti:
  1) quello sostanziale dell'effettuazione dell'operazione;
  2) quello formale di possesso della fattura d'acquisto;
- può essere esercitato a partire dal mese di effettuazione dell'operazione a condizione che la fattura venga registrata entro il 15 del mese successivo;
- può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura.

Per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nello stesso mese la detrazione dell'Iva potrà essere esercitata:

- nella liquidazione del mese di dicembre 2019;

ovvero; al più tardi,

- nella dichiarazione Iva dell'anno 2019 in scadenza al 30.04.2020. In tal caso infatti tali documenti andranno annotati "separatamente" in un apposito sezionale del registro Iva acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Modello Iva 2020 (per l'anno 2019), senza rientrare in una liquidazione Iva.

Per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nel 2020 la detrazione dell'Iva potrà invece essere esercitata:

- nella liquidazione del mese di gennaio 2020 o, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno 2020. **Pertanto tali documenti, anche se ricevuti entro il 15.01.2020 non potranno essere annotati nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti

Percudani & Partners

Percudani & Partners s.r.l.
20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it